PAGAMENTO DELLE TASSE

La tassa amministrativa per questo prolungamento, che ammonta a 50,00 marchi tedeschi, è già stata pagata, in conformità con la richiesta del 6-1-66.

LE NORME OLANDESI

Regio decreto n. 329 del 1º Settembre 1959 completato da una modifica al regio decreto n. 33 del 16 gennaio 1963 per stabilire il regolamento relativo alla fotografia aerea.

- Art. 1 Nel presente decreto s'intende per:
 - a) « fotografare »: la presa di provini fotografici o cinematografici;
- b) « Apparecchio fotografico »: un apparecchio atto a eseguire prese fotografiche o cinematografiche;
 - c) «Territorio Olandese»: il territorio dei Paesi Bassi comprese le acque Territoriali.
- Art. 2 1) E' proibito prendere o far prendere da aeromobili delle fotografie sul Territorio Olandese senza l'autorizzazione del Nostro Ministro della Difesa.
- 2) Ciò che dispone il primo paragrafo di questo articolo non è applicabile alla presa di fotografie da aeromobili destinati al trasporto di persone o di merci, per quanto riguarda:
 - a) Sia per un volo per il quale l'origine e la destinazione è situata fuori dei Paesi Bassi.
 - b) Sia per un volo effettuato entro due luoghi dei Paesi Bassi, conformemente all'orario ufficiale.
- Art. 3 1) La concessione dell'Autorizzazione prevista al primo paragrafo dell'Art. 2 può essere sottoposta ad alcune restrizioni. L'autorizzazione può essere corredata da prescrizioni.
- 2) In qualsiasi momento l'Autorizzazione può essere revocata, come è anche possibile, in qualsiasi momento apportare delle modifiche alle restrizioni o prescrizioni concernenti.
- Art. 4 La domanda d'autorizzazione citata al Iº paragrafo dell'Art. 2 deve essere sottoposta al Nostro Ministero della Difesa e dovrà riportare i seguenti dati:
 - a) Cognome, Nome, data e luogo di nascita, domicilio e nazionalità dell'interessato;
- b) numero, natura e tipo degli aeromobili, ed anche il numero e la natura degli apparecchi fotografici trasportati a bordo;
 - c) Cognome, Nome, data e luogo di nascita, domicilio e nazionalità dell'operatore fotografico.
- Art. 5 1) E' proibito a chi non ha l'autorizzazione di cui al paragrafo I dell'art. 2 di portare in un aeromobile un apparecchio fotografico sopra il territorio Olandese.
- 2) La disposizione del Iº paragrafo di questo articolo non è applicabile agli apparecchi fotografici nei casi previsti al secondo paragrafo dell'Art. 2.
- Art. 5 A Il Nostro Ministro della Difesa può accordare delle eccezioni ai divieti citati nel Iº paragrafo dell'Art. 2 e del Iº paragrafo dell'Art. 5.
 - Una eccezione può essere in ogni istante revocata.
- Art. 6 1) Le disposizioni del Iº paragrafo dell'Art. 2 non si applicano alle fotografie prese da
- aeromobili militari Olandesi ed Alleati per fini militari.

 2) Il Iº paragrafo dell'Art. 5 non è applicabile ad apparecchi fotografici portati in aeromobili militari Olandesi ed Alleati per fini militari.
- Art. 7 Ogni contravvenzione alle prescrizioni disposte con gli Artt. 2 e 5 o in virtù dell'Art. 3 è punibile con un massimo di 4 mesi di detenzione o con una ammenda fino ad un massimo di 1000 fiorini.